

Asl, novità per le convenzioni con gli avvocati

Il cosiddetto "decreto fiscale" è passato in conversione al Senato e si avvia blindato al passaggio definitivo alla Camera. Si tratta del decreto -legge 16 ottobre 2017, n. 148 avente per oggetto «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili». Nell' aula del Senato il testo del decreto legge si è arricchito di numerosi emendamenti rispetto ai quali è interessante fare alcune osservazioni di metodo. Per tradizione consolidata, nella vecchia legge Finanziaria (nel tempo divenuta legge di Stabilità) durante la discussione venivano via via inserite norme di ogni tipo, tanto che in gergo l' operazione era chiamata "assalto alla diligenza". Dallo scorso anno la denominazione ufficiale è nuovamente cambiata in "legge di Bilancio", circostanza che evidentemente scoraggia l' inserimento di norme -omnibus. E così l' unico testo legislativo rimasto disponibile per estemporanee disposizioni e interventi è quello del decreto fiscale. Per carità, nulla di particolarmente sconvolgente - si ripete, è questione di metodo ma la Corte costituzionale più volte ha sanzionato l' operazione di inserire in sede di conversione in legge tutta una serie di disposizioni che non avevano alcuna attinenza con la materia per la quale era stato adottato due mesi prima un decreto per «casi straordinari di necessità e urgenza», così come impone l' articolo 77 della Costituzione. Il caso più clamoroso è quello della legge Fini-Giovanardi dichiarata incostituzionale con la sentenza 42/2014. Nel caso del decreto fiscale sussiste in realtà quel riferimento a «esigenze indifferibili» che sembra un passepartout per ampliare a dismisura gli interventi ma, forse, sarebbe stato più prudente non rischiare un contenzioso alla Corte costituzionale. Detto questo sull' aspetto meramente procedurale, vediamo - sul piano sostanziale - se dal testo emendato si rileva qualcosa di interesse diretto per le aziende sanitarie. Scorrendo tutte le norme è possibile trovare il solo articolo 19-quaterdecies che inserisce nella legge 247/2012 (la legge sulla professione forense) una disposizione riguardante il



concetto di equo compenso. La novella mira a tutelare gli **avvocati** dalle clausole automatiche contenute in convenzioni predisposte unilateralmente dal "cliente", intendendo in tal senso non certo il cliente privato. Apparentemente questi "clienti forti" dovrebbero essere le imprese bancarie e assicurative ma in seguito, come si vedrà, la platea si allarga. La tutela concerne in pratica lo squilibrio contrattuale a carico dell' avvocato che non avrebbe alcun potere contrattuale di fronte a convenzioni preconfezionate. Il lunghissimo comma 5 definisce quali siano le clausole vessatorie oggetto di tutela e conseguente nullità. L' interesse delle aziende sanitarie si rileva in base a quanto previsto nel terzo comma dell' articolo introdotto laddove si afferma che la pubblica amministrazione garantisce il principio dell' equo compenso per i professionisti esterni cui la medesima si rivolge. Quindi, in conclusione, le aziende sanitarie dovranno attenersi a tale norma e, per il futuro, porre molta attenzione nella stipula di convenzioni "chiuse" e unilaterali con gli **avvocati** del libero foro nelle quali venivano imposte tariffe forfetarie e generalmente benevole (gli ex minimi ordinistici). Per ciò che concerne gli **avvocati** interni delle aziende, alla luce del tenore letterale della norma, si ritiene che la disposizione non li possa riguardare in quanto i destinatari sono «gli **avvocati** iscritti all' albo» - e i legali interni devono essere iscritti nell' elenco speciale - e, inoltre, perché sotteso al loro rapporto professionale non c' è una convenzione, ma un rapporto di lavoro subordinato con le sue proprie peculiarità. S.Sim.